



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**

LE NUOVE REGOLE TECNICHE ANTIRICICLAGGIO PER I COMMERCIALISTI

Prof. Dott. Armando Urbano

**Professore a contratto di Contabilità e Bilancio – Modulo
Bilancio - Università LUM Giuseppe Degennaro
Dottore commercialista e Revisore legale in Bari**

Pistoia 29 ottobre 2025

09.30 - 12.30



**STUDIO
URBANO**

CONSULENZA COMMERCIALE, FISCALE E TRIBUTARIA
PROF. DOTT. ARMANDO URBANO

Il Consiglio nazionale dei Commercialisti, con delibera n. 9 del 16/01/2025 ha approvato, previo parere favorevole del CSF, l'aggiornamento delle Regole Tecniche emanate ai sensi dell'art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007 per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti.

REGOLA TECNICA N. 1

Autovalutazione del rischio



Glossario

- **Funzione antiriciclaggio**: la funzione organizzativa deputata a definire e gestire le politiche e le procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (FDT)
- **Responsabile antiriciclaggio**: il responsabile della funzione antiriciclaggio che ha compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT e assiste il soggetto obbligato anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo
- **Revisore indipendente**: il soggetto incaricato di verificare i controlli e le procedure attuati dal soggetto obbligato



Glossario

Ai fini dell'autovalutazione del soggetto obbligato, si intende per:

- **Rischio inerente**: il rischio attuale e potenziale cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell'attività concretamente svolta nel suo complesso
- **Vulnerabilità**: l'elemento /gli elementi individuato/i in corrispondenza dell'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi procedurali e di controllo implementati
- **Rischio residuo**: il rischio cui il soggetto obbligato è esposto, tenuto conto del rischio inerente e della/e vulnerabilità riscontrate, che può essere mitigato con adeguate azioni correttive



Glossario

Ai fini della adeguata verifica del cliente, s'intende per:

- **Rischio inerente**: il rischio connesso all'attività svolta dal professionista considerata per categorie omogenee in termini oggettivi e astratti, individuato in via indicativa nelle tabelle 1 e 2 della Regola Tecnica n. 2
- **Rischio specifico**: il rischio riferibile al cliente e alla prestazione professionale per come in concreto definita in occasione del conferimento dell'incarico
- **Rischio effettivo**: il rischio complessivo ponderato risultante dalla valutazione del rischio specifico connesso al cliente e del rischio inerente connesso alla prestazione professionale

1. Regola tecnica n. 1 – Autovalutazione del rischio (artt. 15 e 16 d.lgs. 231/2007)

I professionisti obbligati effettuano la autovalutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo (d'ora in avanti: fdt) connesso alla propria attività professionale e adottano presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per gestire e mitigare i rischi rilevati.

A tal fine, i professionisti valutano il rischio inerente all'attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi per l'individuazione di eventuali vulnerabilità, allo scopo di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile; è possibile altresì effettuare l'autovalutazione del rischio in capo all'associazione professionale/STP. La figura del responsabile antiriciclaggio - richiamata nel prosieguo - assiste il professionista (nei casi in cui è prevista la sua individuazione; sul punto cfr. infra) al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

Per la valutazione del **rischio inerente** i professionisti utilizzano la seguente scala graduata:

Rilevanza	valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

*Regola tecnica
n. 1
autovalutazione
del rischio*

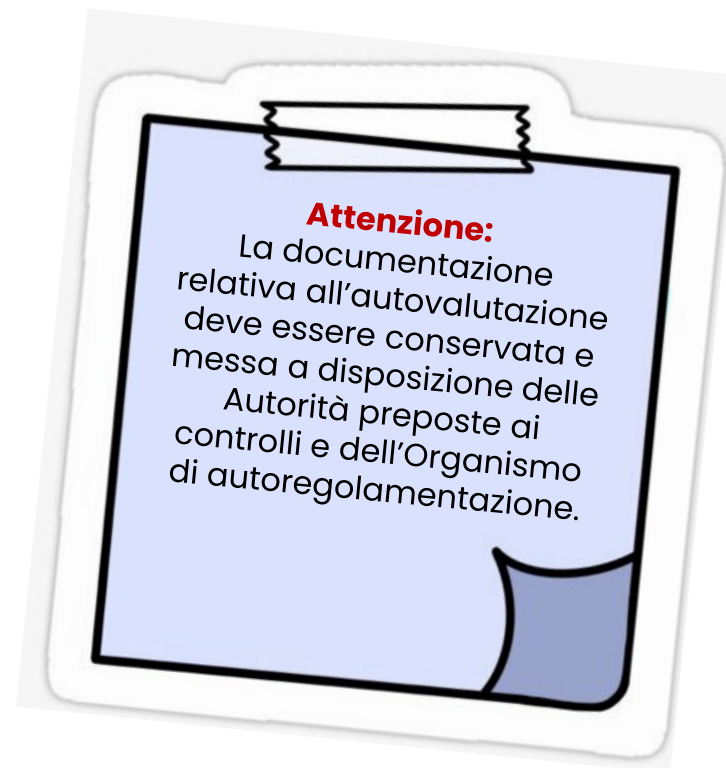


Regola tecnica n. 1 autovalutazione del rischio

I professionisti devono effettuare personalmente l'autovalutazione del rischio, in quanto questo adempimento non è delegabile.

Si procede poi, al relativo aggiornamento, quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo si ritenga opportuno ovvero entro un anno dalla pubblicazione dell'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

È possibile altresì effettuare l'autovalutazione del rischio in capo all'associazione professionale/STP.





Regola tecnica n. 1 FORMAZIONE – SCADENZE

La regola tecnica rimarca l'importanza della **formazione del personale** con carattere di programmazione e permanenza, nell'ambito dei presidi per la gestione e la mitigazione del rischio.



Eliminazione della **scadenza** triennale per l'aggiornamento dell'**autovalutazione del rischio**, da effettuare ogni qualvolta il professionista lo ritenga opportuno/necessario in ragione del rischio, ovvero entro un anno dalla pubblicazione dell'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi AML/FDT a cura del CSF (l'ultima analisi risale al 2019). Per i neo iscritti all'Albo, soggetti agli obblighi antiriciclaggio, la prima autovalutazione del rischio dovrà invece essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività professionale.

Regola tecnica n. 1 autovalutazione del rischio

Nella valutazione del rischio inerente i valori sopra riportati devono essere attribuiti a ciascuno dei seguenti fattori di rischio:

1. tipologia di clientela
2. area geografica di operatività
3. canali distributivi (fattore riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.). Si rileva che, di norma, tale fattore è difficilmente associabile all'attività professionale; per tale motivo, la valutazione del rischio allo stesso correlata assume carattere residuale
4. servizi offerti

La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori di rischio determina il valore del rischio inerente.

L'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dello studio e dei presidi esistenti consente di individuare eventuali vulnerabilità, ovvero le carenze che permettono che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio/fdt non rilevati.

Regola tecnica n. 1 autovalutazione del rischio

Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia dei seguenti elementi:

1. formazione
2. organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela
3. organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
4. organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni relative alle norme sull'uso del contante

Il grado di vulnerabilità è determinato come media aritmetica dei valori attribuiti, secondo la seguente scala graduata, a ciascuno dei fattori sopra indicati.

Rilevanza	Valore numerico
Non significativa per presidi completi e strutturati	1
Poco significativa per presidi ordinari	2
Abbastanza significativa per presidi lacunosi	3
Molto significativa per presidi insufficienti	4

Ai fini della determinazione del rischio residuo si adotta una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità, basata su una ponderazione del 40% (rischio inerente) e 60% (vulnerabilità), muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia maggiore rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo:

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione=40%)	molto significativo (4)				
	abbastanza significativo (3)				
	poco significativo (2)				
	non significativo (1)				
		non significativa (1)	poco significativa (2)	abbastanza significativa (3)	molto significativa (4)
		VULNERABILITÀ (coefficiente di ponderazione=60%)			

*Regola tecnica
n. 1
autovalutazione
del rischio*

Regola tecnica n. 1 autovalutazione del rischio

La somma dei valori ponderati del rischio inerente e della vulnerabilità consente di determinare il livello di **rischio residuo** secondo la seguente scala graduata:

Somma valori ponderati	Rischio residuo
da 1 a < 1,6	Non significativo
da 1,6 a < 2,6	Poco significativo
da 2,6 a < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 a < 4	Molto significativo



Nella tabella di determinazione del *rischio residuo* e del *rischio specifico*, rispetto alla precedente versione, nella colonna «somma valori ponderati» sono stati ridefiniti gli intervalli in modo da evitare una duplicazione del livello di rischio in presenza di valori coincidenti.



Regola tecnica n. 1 autovalutazione del rischio

Presidi di mitigazione del rischio



«stabilito il livello di rischio residuo, il professionista procede ad attivare le **eventuali** azioni per la gestione ovvero per la mitigazione del medesimo».

Ne diviene che, detti presidi, debbano essere adottati solo in presenza di un rischio da mitigare.



Regola tecnica n. 1 autovalutazione del rischio

PRESIDI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

È stata eliminata la soglia numerica di due professionisti (era prevista per l'individuazione della funzione antiriciclaggio nello studio):

- nel caso del professionista individuale, anche con dipendenti e/o collaboratori, la funzione antiriciclaggio e il relativo responsabile si intendono coincidenti con il professionista medesimo, ove non diversamente formalizzato, ferma restando anche in tale ultima ipotesi la responsabilità del professionista per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- nel caso di associazioni professionali/STP occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile, a meno che nell'ambito dello studio gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti individualmente da ciascuno dei professionisti;
- nel caso di associazioni professionali/STP con più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori (una sede o più), occorre introdurre anche una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo. La predetta soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

REGOLA TECNICA N. 2

Adeguate verifica della clientela

2.1. Valutazione del rischio

2.1.1. Valutazione del rischio inerente

Quale attività propedeutica alla elaborazione delle regole tecniche in materia di adeguata verifica della clientela, il CNDCEC ha provveduto ad effettuare l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente alle attività professionali, nel rispetto dell'approccio basato sul rischio normativamente previsto.

L'analisi effettuata porta alla classificazione delle prestazioni professionali in attività il cui rischio inerente, inteso come rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti, è non significativo, poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo.

La seguente elencazione potrà essere modificata nel corso del tempo in relazione alla evoluzione normativa. In ogni caso la casistica ivi indicata deve considerarsi estesa ad ogni modifica e/o integrazione di legge che dovesse intervenire nella normativa richiamata.

Resta inteso che la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal professionista, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, co. 3, del d.lgs. 231/2007).

Inoltre, ai sensi del medesimo art. 17, co. 3, del d.lgs. 231/2007 le misure di adeguata verifica adottate sono proporzionate al rischio rilevato e basate su informazioni aggiornate ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. d), del medesimo d.lgs. 231/2007.

L'art. 17, co. 7, d.lgs. 231/2007, stabilisce, altresì, che gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione, ovvero di sola trasmissione, delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, co. 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Nell'esclusione rientrano tutte le attività, anche prodromiche, legate alla redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, nonché gli ulteriori adempimenti tributari connessi, come ad esempio la trasmissione dei modelli F24.

Pertanto, salvo diverse fattispecie specifiche, sono da considerare a rischio non significativo le prestazioni evidenziate nella tabella seguente poiché merita di essere valorizzata l'incidenza, relativamente ad esse, di presidi di mitigazione del rischio derivanti dall'osservanza di norme e obblighi di condotta, previsti a garanzia del trasparente e corretto operato del professionista nello svolgimento di procedure o nell'espletamento di uffici e funzioni che l'ordinamento vigente richiede siano espletati dal professionista medesimo, in funzione della sua specifica expertise.

*La nozione di
rischio inerente -
Il rischio inerente
«non significativo»*

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1
le prestazioni a rischio «non significativo»

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA ADEGUATA VERIFICA
Collegio sindacale senza revisione	Acquisizione di copia del verbale di nomina e conservazione nel fascicolo intestato all'ente
Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente
Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente
Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.	Acquisizione di copia del verbale di nomina e conservazione nel fascicolo intestato all'ente

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1

le prestazioni a rischio «non significativo»

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA ADEGUATA VERIFICA
Incarichi che derivano da nomine giurisdizionali per le quali il professionista si interfaccia con l'autorità che ha provveduto alla nomina: • curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, gestore della crisi (di nomina giudiziale) nelle procedure concorsuali • liquidatore di società nominato dal tribunale (ex art. 2487 c.c.) • amministratore giudiziario • commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie • ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche (CTU) su incarico dell'autorità giurisdizionale • amministratore di sostegno ovvero assistente nella redazione/controllo delle gestioni connesse alle amministrazioni di sostegno • delegato alle operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili, fermo restando quanto disposto dall'art. 585, co. 4, c.p.c. (applicabile anche in caso di vendita posta in essere nell'esercizio delle funzioni di curatore o di liquidatore giudiziale) • custode giudiziale di beni e aziende	Acquisizione e conservazione di una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1

le prestazioni a rischio «non significativo»

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA ADEGUATA VERIFICA
Incarichi professionali nel settore della formazione e dell'editoria: • attività di docenza (in presenza e da remoto) • elaborazione di monografie, articoli e altri contributi editoriali (cartacei e sul web) • risposte a quesiti nell'ambito di rubriche tematiche su riviste periodiche, banche dati, portali web	Acquisizione e conservazione di copia dell'incarico professionale
Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001	Acquisizione e conservazione della delibera/verbale di nomina nel fascicolo dell'ente
Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	Acquisizione e conservazione di copia del documento di identità del cliente nel fascicolo del cliente

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1

le prestazioni a rischio «non significativo»

In alcuni casi, ai fini dell'adeguata verifica, è sufficiente che il professionista incaricato acquisisca e conservi copia del mandato professionale ricevuto:

consulenza tecnica di parte: in questi casi in capo al cliente sussistono le prerogative del diritto costituzionale della difesa, prevalenti su ogni norma ordinaria di legge;

assistenza, difesa e rappresentanza del cliente innanzi a una Autorità giudiziaria (es. assistenza nei confronti del debitore in procedure concorsuali, quando innanzi a un'autorità giudiziaria, ovvero difesa dinanzi alle Corti di giustizia tributaria): in tali ipotesi le informazioni sul cliente risultanti dal mandato professionale soddisfano le esigenze connesse all'espletamento degli obblighi AV;

mediazione e arbitrato: si tratta di incarichi professionali aventi ad oggetto la risoluzione di controversie secondo modalità alternative al ricorso all'autorità giudiziale. Anche in tali ipotesi si ritengono sufficienti le informazioni sul cliente risultanti dal mandato professionale.

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1

le prestazioni a rischio «non significativo»

In altri casi, al professionista è richiesto semplicemente di acquisire e conservare una copia della nomina assegnata:

(CCII) gestore della crisi: nominato dall'OCC, svolge i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nelle procedure di ristrutturazione dei debiti. Il professionista è nominato dal Tribunale solo in caso di mancata costituzione dell'OCC o di liquidazione controllata del sovraindebitato;

(CCII) esperto indipendente: è il soggetto terzo che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata ed è nominato da una commissione costituita presso la Camera di Commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome. L'intervento del Tribunale riguarda soltanto l'ipotesi in cui il debitore chieda l'applicazione di misure protettive e cautelari;

assistenza tecnica e consulenza specialistica nella gestione di risorse pubbliche, anche europee: si tratta di prestazioni a carattere meramente consulenziale svolte in favore delle PA che gestiscono risorse pubbliche, sulla base di specifico incarico instaurabile direttamente con la PA o con società di cui la PA è la committente.

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1

le prestazioni a rischio «non significativo»

Predisposizione e invio telematico di pratiche varie agli uffici pubblici competenti

- previsto **l'esonero da qualsiasi adempimento** di adeguata verifica, in ragione di una interpretazione estensiva della disposizione di cui all'art. 17 comma 7 del DLgs. 231/2007. Ad esempio si citano:
 - il deposito del fascicolo di bilancio;
 - le comunicazioni effettuate attraverso l'utilizzo del sistema COMUNICA;
 - la mera registrazione di atti e contratti;
 - la compilazione di questionari, dichiarazioni, istanze, raccolte e invio di dati verso Enti/Autorità Pubbliche (CCIAA/Registro Imprese, Ministeri, Agenzia Entrate, Anagrafe Rapporti, Enti territoriali quali Regioni/Province/Comuni, Banca d'Italia, ISTAT, Enti previdenziali e Assistenziali, ecc.).

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1

Prestazioni a rischio inerente poco significativo (grado di intensità 2)	
Nuova versione	Vecchia versione
Amministrazione e liquidazione di società, enti, aziende, patrimoni, singoli beni (incarichi di nomina non giudiziale)	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni
Consulenza in materia tributaria	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria
Consulenza contrattuale	Consulenza contrattuale
Custodia e conservazione di beni e aziende (incarichi di nomina non giudiziale)	Custodia e conservazione di beni e aziende
Valutazione di quote sociali, aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti (non rientranti in incarichi di CTP)	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1

Prestazioni a rischio inerente abbastanza significativo (grado di intensità 3)	
Nuova versione	Vecchia versione
Amministrazione di trust o istituti giuridici affini	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Assistenza e consulenza aziendale e societaria continuativa e generica	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici
Consulenza economico-finanziaria-patrimoniale	Consulenza aziendale
	Consulenza economico-finanziaria
	Assistenza per richiesta finanziamenti
Costituzione di enti, trust o strutture analoghe	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Tenuta della contabilità	Tenuta della contabilità
Consulenza in materia di redazione del bilancio	Consulenza in materia di redazione del bilancio
Revisione legale dei conti	Revisione legale dei conti

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1

Prestazioni a rischio inerente molto significativo (grado di intensità 4)	
Nuova versione	Vecchia versione
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria



REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1

Schema in sintesi

Nel gruppo delle prestazioni a rischio **poco significativo** si è aggiunto «amministrazione di società» (in precedenza considerata a rischio «abbastanza significativo»)

Nel gruppo delle prestazioni a rischio **abbastanza significativo** sono eliminate:

La prestazione «amministrazione di società», perché considerata a rischio «poco significativo»

La voce «assistenza per richiesta finanziamenti», probabilmente assorbita dalle altre già presenti

Permane a rischio «**poco significativo**» la sola «consulenza» in materia tributaria.

Sono incluse nella categoria di rischio «**non significativo**» «Assistenza» e «rappresentanza» in materia tributaria.

2.1.2. Valutazione del rischio specifico

Il professionista deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/fdt con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/2007), attribuendo i seguenti punteggi al cliente e alla prestazione e mediando i risultati in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell'intervallo da 1 a 4:

1 = non significativo

2 = poco significativo

3 = abbastanza significativo

4 = molto significativo

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte	

**REGOLA
TECNICA N. 2 –
TABELLA 1**
*Determinazione
del rischio
specifico*

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

Calcolo del rischio specifico

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

- **rischio specifico cliente:** somma punteggi tabella A
- **rischio specifico prestazione:** somma punteggi tabella B
- **rischio specifico complessivo:** somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1 *Determinazione del rischio specifico*



REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA 1

Determinazione del rischio specifico

È stata ampliata la casistica delle prestazioni professionali con riferimento alle quali non si compila, nella valutazione del rischio cliente, la tabella B, aggiungendo anche l'assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale.

«Con riferimento ad alcune prestazioni professionali quali revisione legale dei conti, tenuta della contabilità, **assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale**, la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa.»

Ne diviene che, in relazione a dette prestazioni, il rischio specifico si calcola sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

REGOLA TECNICA N. 2 – TABELLA C

Con riferimento ad alcune prestazioni professionali quali revisione legale dei conti, tenuta della contabilità, assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale, la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa. Ne consegue che in relazione a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

Attribuzione del rischio specifico (tab. C)

Valori	Rischio specifico
da 1 a < 1,6	Non significativo
da 1,6 a < 2,6	Poco significativo
da 2,6 a < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 a 4,0	Molto significativo

REGOLA TECNICA N. 2 –

Determinazione del rischio effettivo

2.1.3. Determinazione del rischio effettivo

Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente (tabella 2) e quello di rischio specifico (tabelle A e B) si ottiene il livello di rischio effettivo, la determinazione del quale avviene mediante l'adozione di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico, basati su una ponderazione del 30% (rischio inerente) e 70% (rischio specifico), muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo (4)				
	abbastanza significativo (3)				
	poco significativo (2)				
	non significativo (1)				
		non significativo (1)	poco significativo (2)	abbastanza significativo (3)	molto significativo (4)
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

REGOLA TECNICA N. 2 – Determinazione del rischio effettivo

Attribuzione del rischio effettivo (tab. D)

Somma valori ponderati	Rischio effettivo
da 1 a < 1,6	Non significativo
da 1,6 a < 2,6	Poco significativo
da 2,6 a < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 a 4,0	Molto significativo

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la misura rappresentata nella seguente scala graduata:

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
Non significativo	Per i casi di cui alla Tabella 1: regole di condotta Per tutti gli altri casi: Semplificate
Poco significativo	Semplificate
Abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate

REGOLA TECNICA N. 2 – ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA



l'obbligo di adeguata
verifica dovrà
comunque essere
adempito, ove non sia
identificabile il valore
della prestazione
professionale

REGOLA TECNICA N. 2 – ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA

DELIMITAZIONE DELL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA

Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, **l'obbligo di adeguata verifica è espletato nei confronti del cliente che conferisce l'incarico** per l'esecuzione della prestazione professionale e comporta l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo.

La **dichiarazione resa per iscritto** dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite.



Identificazione a distanza

L'obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica del cliente nei casi previsti dall'art. 19, co. 1, lett. a), ovvero per i clienti:



i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici (art. 24 d.lgs. 82/ 2005);



in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo (art. 64 d.lgs. 82/2005), nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;



i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana (art. 6 d.lgs. 153/1997);



che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente.

Gli ulteriori casi previsti dalla norma citata non rientrano frequentemente nella casistica di interesse per i professionisti.

Regola tecnica n. 2 – Adeguate verifica ordinaria

IDENTIFICAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI



Per gli incarichi concernenti uno studio associato o una società tra professionisti, l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile.



Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti.

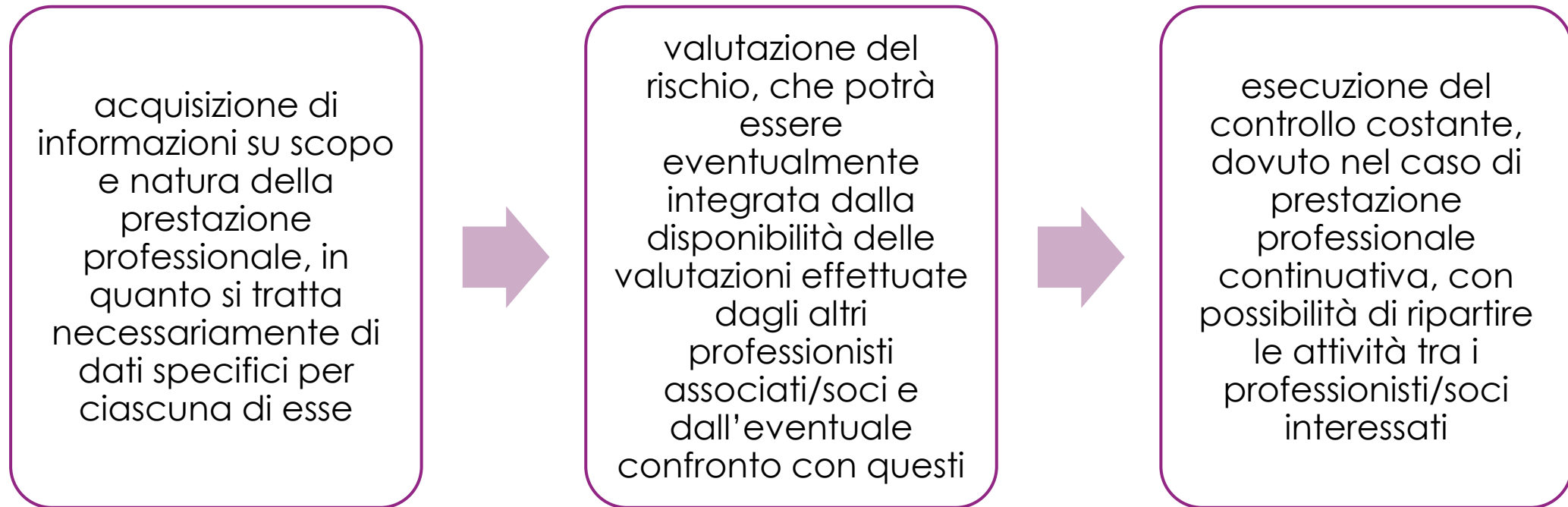


Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente allo studio associato/società tra professionisti, l'identificazione può essere assolta ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), n. 4) del d.lgs. 231/2007.

Regola tecnica n. 2 – Adeguate verifica ordinaria

IDENTIFICAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:

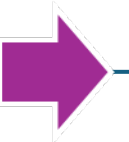


In alternativa all'operatività sopra indicata permane, in relazione alla organizzazione adottata da ciascuno studio professionale, la possibilità che ogni professionista assolva singolarmente e autonomamente tutti gli adempimenti previsti.

Regola tecnica n. 2 – Adeguata verifica semplificata

In tema di adeguata verifica semplificata, tenuto conto:

- che i soggetti obbligati possono applicare le misure semplificate di adeguata verifica del cliente ogni qualvolta si è in presenza di un basso rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- che l'estensione dell'adeguata verifica va commisurata al rischio in concreto rilevato dal professionista sulla base degli indici di cui all'art. 23, co. 1 e 2, del d.lgs. 231/2007;
- che sono identificate nell'ambito degli indici di basso rischio relativi a tipologie di clienti:
 1. le società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono di assicurare una adeguata trasparenza sulla titolarità effettiva;
 2. le pubbliche amministrazioni, ovvero istituzioni od organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al diritto dell'Unione europea;
 3. i clienti che sono registrati, residenti o stabiliti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) dell'art. 23 del decreto stesso;



Regola tecnica n. 2 – Adeguate verifica semplificata

Devono considerarsi, altresì, a basso rischio di riciclaggio:

Intermediari bancari e creditizi

Intermediari finanziari

Assicurazioni private

Resta fermo il dovere, per i soggetti obbligati, di compiere una valutazione – pur se non formalizzata – del rischio in concreto rilevato, con riferimento a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della prestazione professionale/operazione.

Nei confronti di tali soggetti è possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela, ove dalla valutazione emerga in concreto un basso rischio di riciclaggio.



Regola tecnica n. 2 – Adeguate verifica semplificata

Le misure semplificate consistono:

- **nell'identificazione del cliente**, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007, ferma restando la necessità di acquisire la copia del documento di identità del cliente;
- **nell'identificazione del titolare effettivo** mediante acquisizione della **dichiarazione resa dal cliente** ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 231/2007;
- nel **controllo costante**, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, ad es. **triennale** per i rapporti continuativi, essendo sufficiente raccogliere periodicamente una **dichiarazione del cliente** o una **visura camerale** o **altri documenti** con contenuti equivalenti dai quali emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.

Regola tecnica n. 2 – Adeguata verifica rafforzata

Il professionista adotta misure di adeguata verifica rafforzata, all'esito della valutazione di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei fattori di rischio relativi al cliente, a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, nonché alle aree geografiche di riferimento, come individuati nell'elenco di cui all'art. 24 del d.lgs. 231/2007.

IL PROFESSIONISTA DEVE ATTENERSI AD UNO O PIÙ DEI SEGUENTI SUGGERIMENTI:

Prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all'identificazione dei titolari effettivi, all'eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali;

Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio;

Verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento;

Regola tecnica n. 2 – Adeguate verifica rafforzata

IL PROFESSIONISTA DEVE ATTENERSI AD UNO O PIÙ DEI SEGUENTI SUGGERIMENTI:

Verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo.

tenuto conto dell'esigenza di basarsi su informazioni aggiornate ai sensi dell'art. 17, co. 3, del d.lgs. 231/2007, **consultare fonti aperte**, quali ad esempio:

- siti Internet ufficiali dei Paesi di Provenienza;
- database di natura commerciale;
- fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione (Camere di Commercio/Registro delle Imprese, servizio di Telemaco per le visure al registro imprese, servizi Cerved, società di informazioni su aziende italiane/estere che forniscono report specifici e informazioni su proprietà ed eventuali legami societari).

Regola tecnica n. 2 – Adeguate verifica rafforzata

Fonti consultabili

Soggetti/entità designate: **<https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/>**

Liste soggetti ed entità designati a livello UE:

<https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf> (registrazione necessaria)

Designazioni nazionali ex art. 4-bis del DLgs. n.109/07: il decreto di congelamento è pubblicato su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze

Regola tecnica n. 2 – Adeguate verifica rafforzata

Alcune misure ulteriori

Acquisizione di
almeno due
documenti di
riconoscimento del
cliente in corso di
validità

Verifica del rilascio,
da parte di ente
certificatore, di un
dispositivo di firma
digitale del cliente

Richiesta di un
documento che
attesti l'esistenza in
capo al cliente di un
rapporto bancario
e/o assicurativo
presso un
intermediario
destinatario del
Decreto 231/07 o di
obblighi equivalenti

Consultazione di
banche dati
liberamente
accessibili

Verifica della
provenienza dei
fondi utilizzati per il
compimento
dell'operazione

Regola tecnica n. 2 – Adeguate verifica rafforzata

Persone politicamente esposte

Ai fini della individuazione delle Persone Politicamente Esposte il professionista richiede la collaborazione del **cliente** stesso nel fornire i dati utili a chiarire la propria posizione e individuare le relazioni familiari e d'affari (rispettando la disciplina in materia di protezione dei dati personali).

Adeguate verifica rafforzata: in presenza di titolare effettivo qualificabile come Persona Politicamente Esposta, la **titolarità effettiva congiunta** si riferisce solo ai casi in cui lo *status* di persona politicamente esposta di questi ultimi ricorra per effetto, appunto, della titolarità congiunta, da determinarsi secondo le indicazioni fornite dal d.lgs. 231/2007, di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con taluno dei soggetti titolari delle cariche pubbliche indicate dal legislatore.

Regola tecnica n. 2 – Adeguata verifica rafforzata

Persone politicamente esposte

Ai sensi dell'art. 24, co. 5, lett. c) del d.lgs. 231/2007, ai fini dell'effettuazione **dell'adeguata verifica rafforzata**, la qualifica di persona politicamente esposta rileva quando il soggetto agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell'ente pubblico, ossia agisce nell'esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall'atto con cui è designato all'espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell'ente medesimo.

Il professionista deve adottare misure di adeguata verifica commisurate al rischio in concreto rilevato, tenendo conto degli indici di basso rischio di cui all'art. 23, co. 2, lett. a), n. 2 del decreto anticiclaggio (Pubbliche Amministrazioni).



Regola tecnica n. 2 – TITOLARE EFFETTIVO

TITOLARE EFFETTIVO

Il professionista non è tenuto ad acquisire fotocopia del documento identificativo del titolare effettivo, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 19 co. 1 lett. b) del d.lgs. 231/2007 («la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze»).



Regola tecnica n. 2 – TITOLARE EFFETTIVO

Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest'ultima non può ritenersi una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica (art. 21 co. 7 D.lgs. 231/2007).

In caso di consultazione del Registro dei Titolari effettivi, il professionista acquisisce e conserva ai sensi dell'art. 21 co. 7-bis D.lgs. 231/2007 la prova dell'iscrizione ovvero conserva un estratto del registro idoneo a documentare tale iscrizione.

Resta ferma la necessità di segnalare al Registro eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva acquisite nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela.

Il titolare effettivo nelle società di capitali

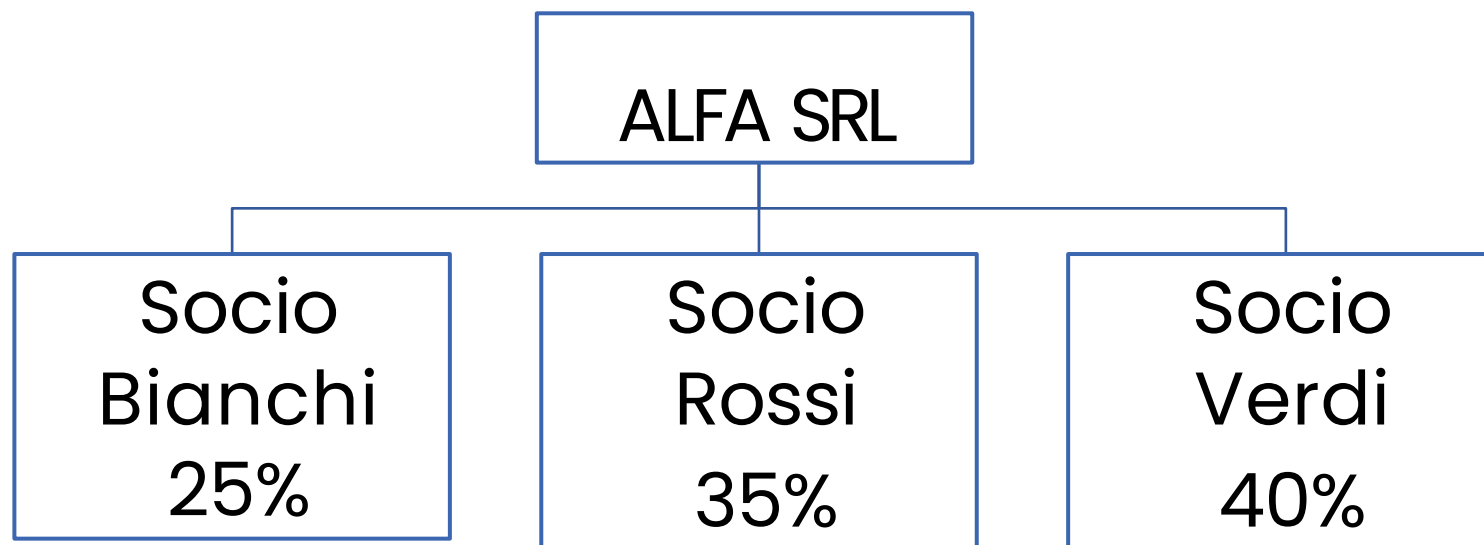
Nel caso in cui il cliente sia una **società di capitali**:

costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione **superiore al 25 per cento del capitale del cliente**, detenuta da una persona fisica;

costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni, che attribuisca il diritto di voto, **superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona o in virtù del cumulo di partecipazioni dirette e indirette.**

Esempi pratici – Società di capitali

Proprietà diretta (criterio dominicale)



In questo caso i titolari effettivi sono il **socio Rossi** e il **socio Verdi**.

Esempi pratici – Società di capitali

Persone fisiche con una partecipazione diretta e/o indiretta (1)

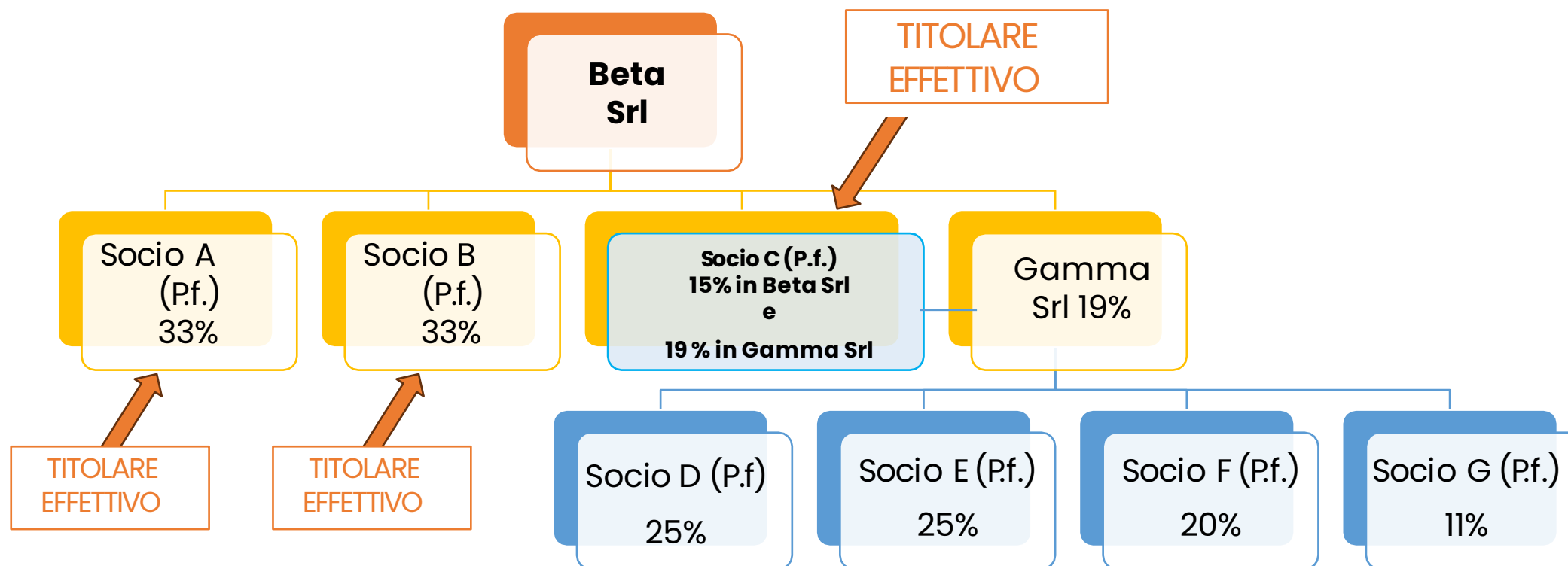
Il capitale sociale della società Beta S.r.l. è stato sottoscritto nel seguente modo:

Socio A titolare di una partecipazione al capitale sociale del 33% (diretta)	Socio B titolare di una partecipazione al capitale sociale del 33% (diretta)	Socio C titolare di una partecipazione al capitale sociale del 15% (diretta)	Socio Gamma S.r.l. partecipazione del 19%. I suoi soci sono: C al 19%, D al 25%, E al 25%, F al 20% e G all'11%.
--	--	--	--

In tal caso i soci **A (33%)**, **B (33%)** e **C (34%)** di cui 15% per titolarità diretta e 19% per titolarità indiretta) devono essere individuati quali titolari effettivi.

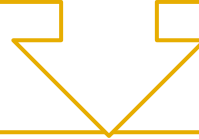
Esempi pratici – Società di capitali

Persone fisiche con una partecipazione diretta e/o indiretta (2)

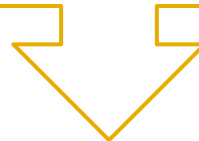


Esempi pratici – Catene di controllo

Accanto all'obbligo del cliente di dichiarare il titolare effettivo il professionista deve analizzare la **CATENA PARTECIPATIVA** per individuare la persona fisica o le persone fisiche che in ultima analisi controllano o possiedono il cliente.



Secondo le FAQ MEF-UIF-Bankitalia del 20 novembre 2023, nell'ipotesi di proprietà indiretta, per il tramite di società controllate, il criterio della percentuale superiore al 25% va applicato solo al primo livello di proprietà mentre, con riferimento ai livelli successivi, i titolari effettivi devono essere individuati secondo le disposizioni dell'art. 2359 c.c.



Quindi, in base alla maggioranza di voti in assemblea ordinaria, alla disponibilità di voti o alla presenza di vincoli contrattuali sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nella stessa assemblea.

Esempi pratici – Catene di controllo

Catena di controlli (caso 1)

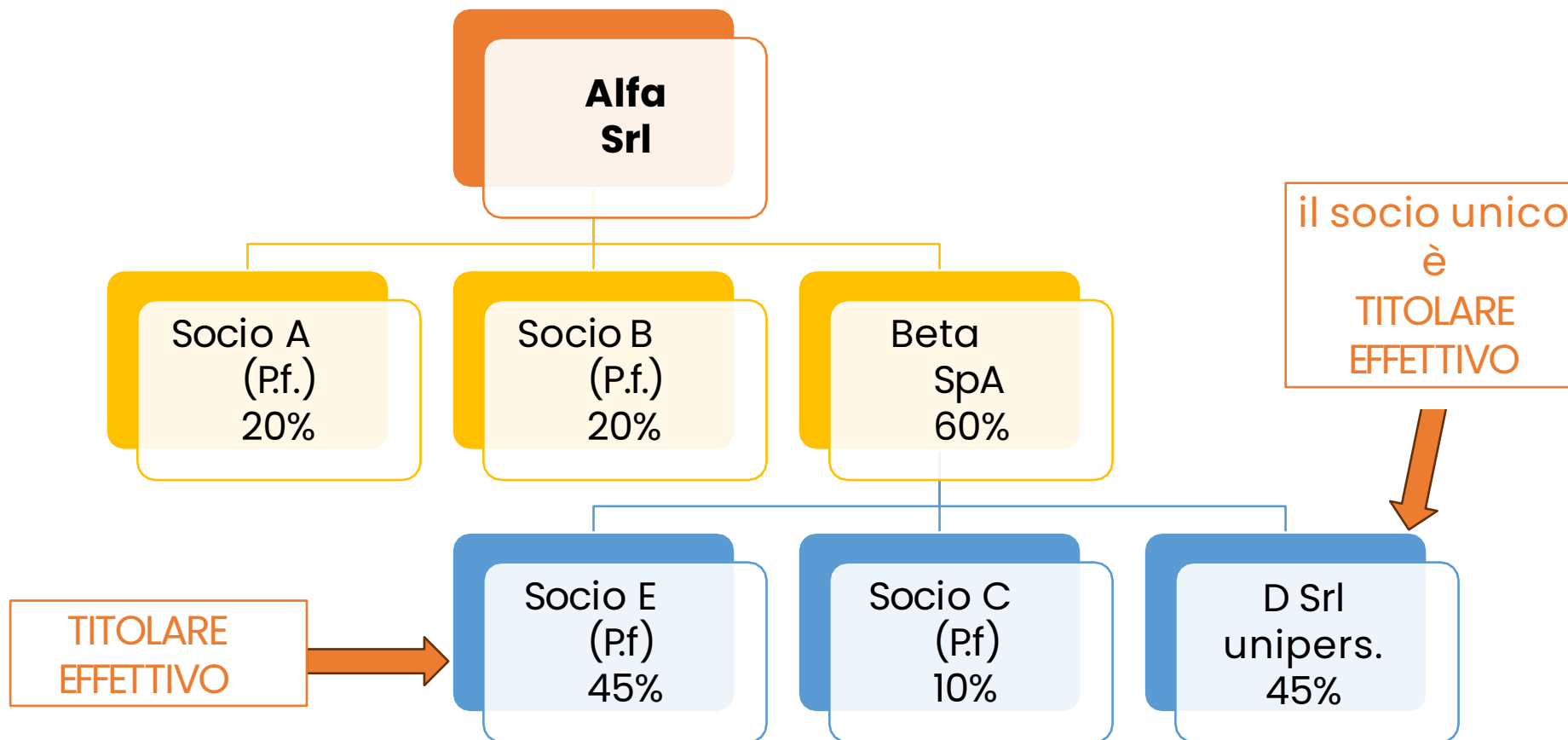
Criterio del 25% diretto sul capitale della società cliente e indiretto risalendo nella catena partecipativa attraverso il controllo

```
graph TD; A[Criterio del 25% diretto sul capitale della società cliente e indiretto risalendo nella catena partecipativa attraverso il controllo] --> B[La Srl Alfa ha quali soci due persone fisiche, A e B, detentrici ciascuna del 20% delle quote e una Spa, Beta, che detiene il 60% delle quote. La Spa è partecipata da tre soci, di cui una Srl unipersonale D per il 45%, delle azioni e due persone fisiche, una delle quali, E, detiene il 45% e l'altra, C, detiene il 10% delle azioni.]; B --> C[Titolari effettivi risultano essere il socio unico di D ed E perché detengono voti sufficienti ad esercitare congiuntamente un'influenza dominante su Beta Spa e indirettamente su Alfa Srl.];
```

La Srl Alfa ha quali soci due persone fisiche, A e B, detentrici ciascuna del 20% delle quote e una Spa, Beta, che detiene il 60% delle quote. La Spa è partecipata da tre soci, di cui una Srl unipersonale D per il 45%, delle azioni e due persone fisiche, una delle quali, E, detiene il 45% e l'altra, C, detiene il 10% delle azioni.

Titolari effettivi risultano essere il **socio unico di D ed E** perché detengono voti sufficienti ad esercitare congiuntamente un'influenza dominante su Beta Spa e indirettamente su Alfa Srl.

Catena di controlli – Caso 1



Esempi pratici – Catene di controllo

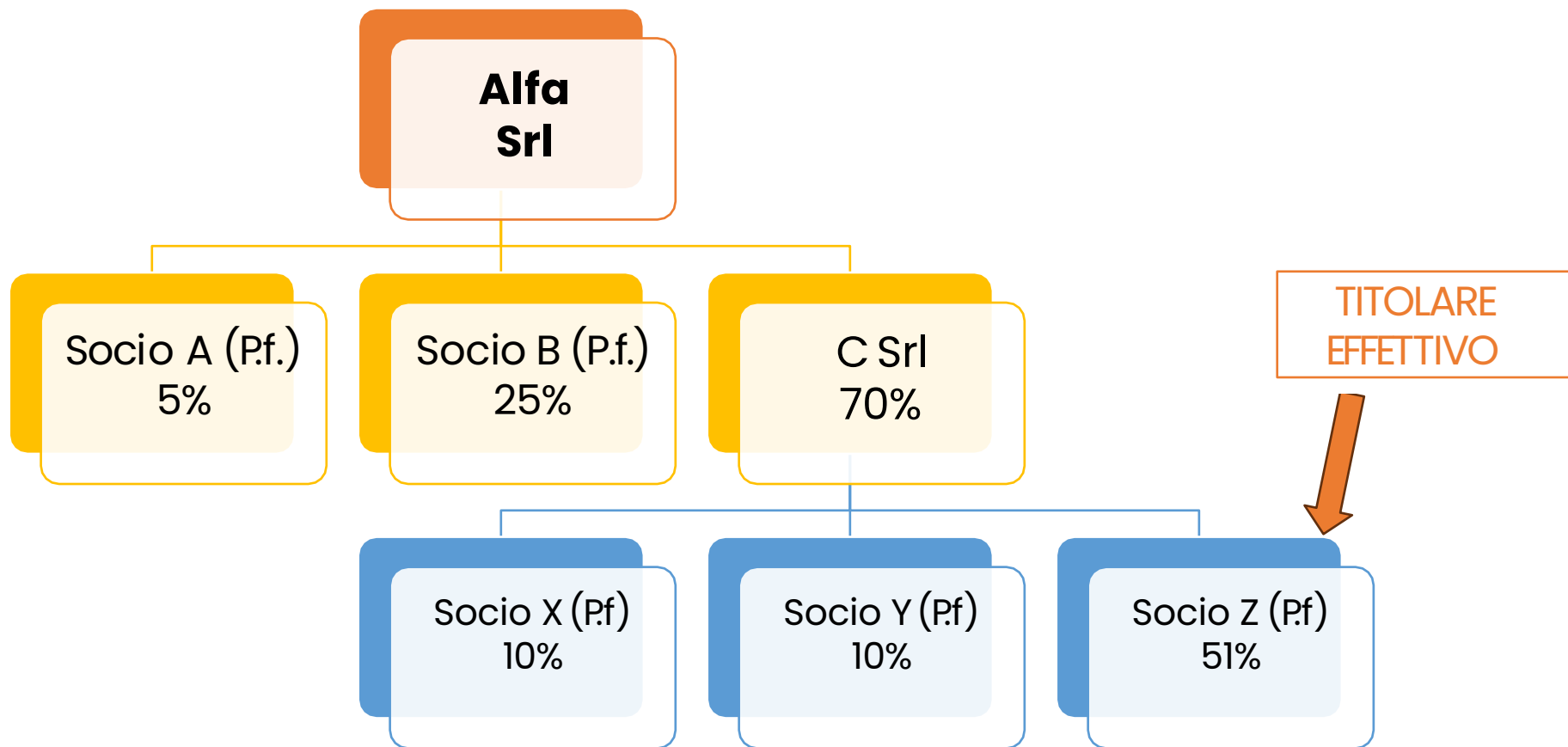
Catena di controlli (caso 2)

Criterio del 25% indiretto risalendo nella catena partecipativa attraverso il controllo

Si ipotizzi il caso della Srl Alfa con tre soci, di cui A - persona fisica con partecipazione al 5%, B - persona giuridica con partecipazione al 25% e C - persona giuridica con partecipazione al 70%. In tal caso è il socio C ad avere una quota superiore al 25%, ma essendo una persona giuridica bisogna analizzarne la compagine societaria, che nel caso di specie è così suddivisa: tre persone fisiche, con X al 10%, Y al 39% e Z al 51%.

Ne consegue che il titolare effettivo della Srl Alfa sarà la **persona fisica Z**, in quanto soggetto che dispone della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (art. 2359, lett. a) c.c.) della controllante e quindi in grado di esercitare indirettamente il controllo sulla controllata Alfa.

Catena di controlli (caso 2)



Esempi pratici – Catene di controllo

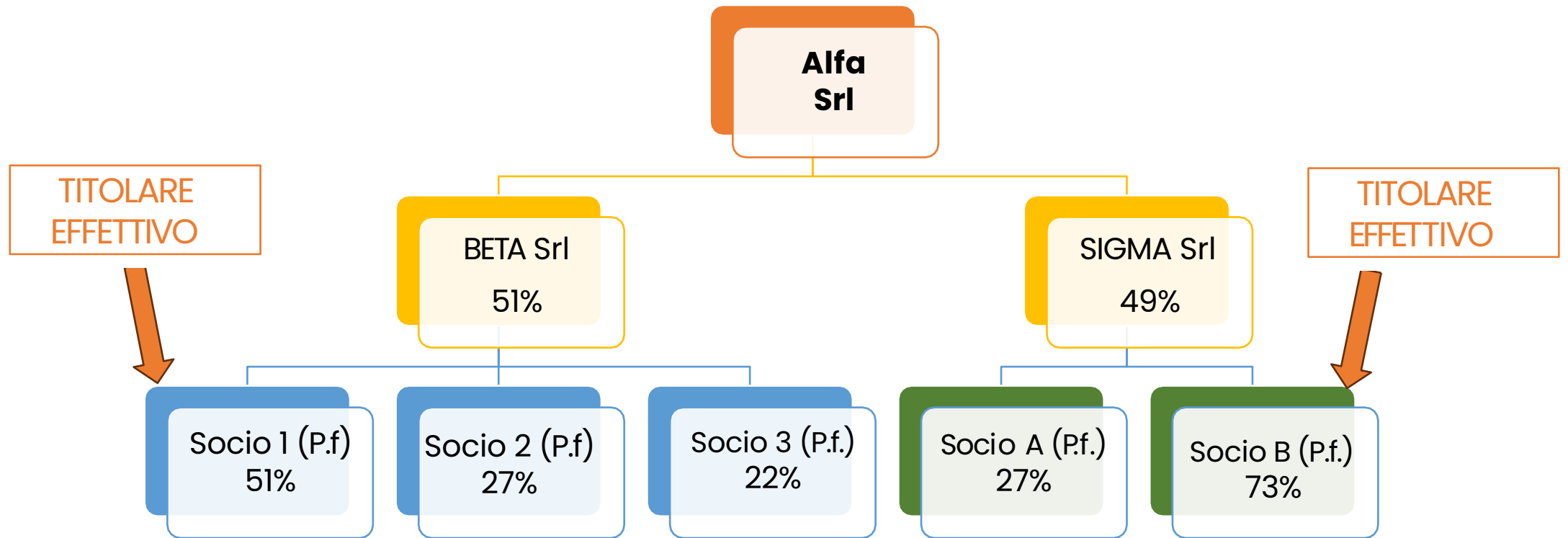
Catena di controlli (caso 3)

Criterio della partecipazione del 25% al capitale della società cliente per poi risalire la catena al fine dell'identificazione di tutte le persone fisiche che controllano la società

Nella Srl Alfa i soci sono le società Beta (51%) e Sigma (49%). I soci di Beta sono tre persone fisiche, che detengono rispettivamente il 51%, il 27% e il 22% del capitale sociale; i soci di Sigma sono due persone fisiche che detengono il 73% e il 27% del capitale sociale.

I titolari effettivi saranno le **persone fisiche** che partecipano con la quota del **51%** nella società **Beta** e del **73%** nella società **Sigma**.

Catena di controlli (caso 3)



Esempi pratici – Catene di controllo

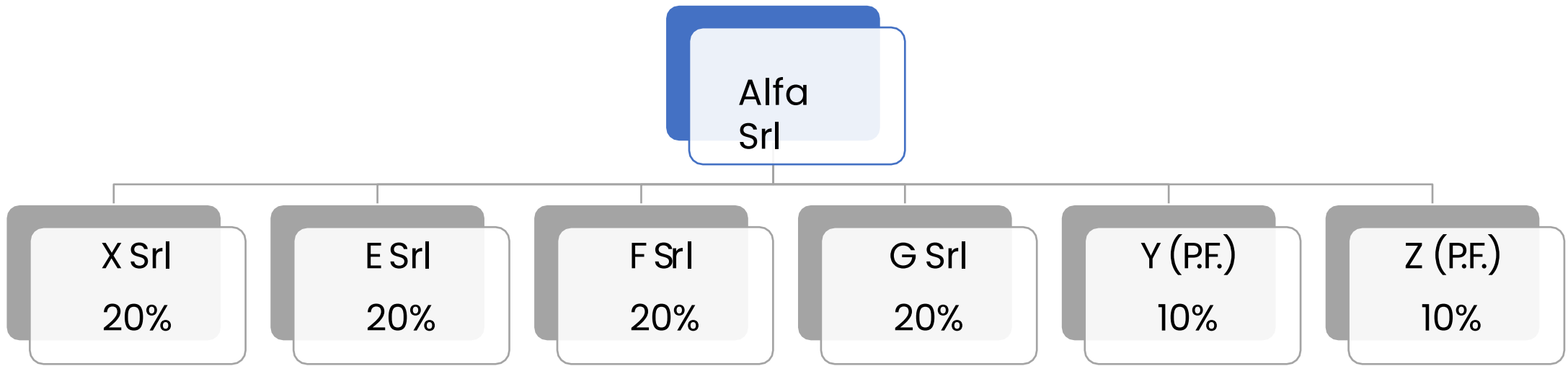
Catena di controlli (caso 4)

Si supponga che la società Alfa sia controllata all'80% da una Srl con sei soci, di cui quattro Srl al 20% (X, E, F, G) e due persone fisiche al 10% (Y e Z).



In questo caso nessun socio, neppur indirettamente attraverso “altri mezzi”, potrebbe controllare la società “Alfa” e, quindi, saranno da considerare titolari effettivi le persone fisiche che conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario hanno i poteri di **rappresentanza legale, amministrazione o direzione**

Catena di controlli (caso 4)



Il titolare effettivo dovrà essere individuato facendo riferimento agli assetti organizzativi e statutari della società

Identificazione del titolare effettivo attraverso il controllo

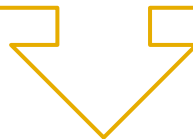
Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria.

Identificazione del titolare effettivo attraverso il criterio residuale

Caso residuale ex art. 20, co. 5, D.lgs. 231/2007

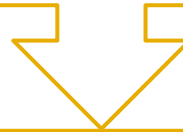
Qualora non sia possibile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche **titolari di poteri di amministrazione o direzione della società**.



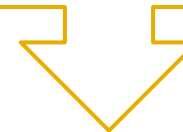
Si supponga che una società a responsabilità limitata sia costituita da quattro soci al 25% o da cinque soci al 20%, con identica partecipazione agli utili. Si tratta di ipotesi in cui nessun socio possiede oltre il 25% delle quote o degli utili e non sussistono patti parasociali di voto. In questo caso, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell'art. 20 del Decreto, titolari effettivi della società, ai sensi del quinto comma, risulteranno i membri del CdA (o della direzione) dotati di **potere gestorio generale** e del potere di vincolare all'esterno la società (**poteri di rappresentanza**), conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario.

La società cooperativa

Questa tipologia di società, solitamente a capitale diffuso ma, soprattutto, caratterizzata dal diritto di voto capitario (art. 2538, co. 1, c.c.) che prescinde dalla entità della partecipazione al capitale, ha regime autonomo e diverso da quello delle società di persone e di capitali.



In questi casi, tutti i **componenti del CdA** dotati di poteri di **rappresentanza legale**, di **amministrazione** o **direzione**, conformemente all'assetto organizzativo o statutario della società medesima, sono da considerarsi titolari effettivi dell'ente.



Solo nel caso in cui vi fosse la categoria dei **soci finanziatori**, categoria alla quale possono essere attribuiti più voti sino ad un massimo di un terzo in ciascuna assemblea (art. 2526 c.c.):
ove attribuiti all'eventuale unico finanziatore iscritto, superando, quindi il limite del 25%
nell'assemblea ordinaria delegata alla nomina degli amministratori, quest'ultimo dovrebbe anch'esso essere considerato titolare effettivo.

I consorzi

Il titolare effettivo deve essere individuato sia nei consorzi con attività interna (che non esplicano la loro attività con i terzi) anche se per operare entrano in rapporto con terzi (disciplinati dagli artt. da 2602 a 2611 c.c.), che in quelli con attività esterna (artt. da 2612 a 2615-*bis* c.c.).

Si ritiene applicabile il criterio secondo cui:

- nei consorzi con quattro o più consorziati, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale e dotati dei poteri di amministrazione o direzione, conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario
- nei consorzi con solo due o tre consorziati, risulteranno titolari effettivi i soggetti a loro volta titolari effettivi delle imprese consorziate
- nelle società consortili, si seguiranno le regole proprie del modello societario cui il consorzio fa riferimento

Si evidenzia che i soli consorzi dotati di personalità giuridica sulla base di leggi speciali sono tenuti ad effettuare la comunicazione del titolare effettivo al relativo registro.

Società di persone

I titolari effettivi si identificano nei soci che hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto.



Nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, sono titolari effettivi anche i soci che hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%.



Nel caso in cui non vi fossero le due condizioni su esposte, sono titolari effettivi i soci che hanno poteri di rappresentanza legale, di amministrazione (disgiuntiva, congiuntiva o mista) o direzione della società.

Persona giuridica privata

Nel caso in cui il **cliente** sia una **persona giuridica privata** di cui al dPR n. 361/2000, sono cumulativamente **individuati**, come **titolari effettivi**:

- i fondatori, ove in vita

- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili

- i titolari di funzioni di direzione e amministrazione

Enti del terzo settore (ETS)

Si ritiene in via interpretativa che siano assoggettate all'obbligo di individuazione del titolare effettivo con la conseguente comunicazione al Registro:

tutte le associazioni e fondazioni che hanno ottenuto originariamente la personalità giuridica attraverso il sistema di cui al d.P.R. 361/2000 e gli enti che, in questi ultimi anni, hanno ottenuto la personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) che abbiano già acquisito la personalità giuridica secondo le disposizioni di cui al d.P.R. 361/2000 o che acquisiscono la personalità giuridica sulla base dell'art. 14 del d.lgs. 39/2021 e che risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (cd. RASD)

Trust e soggetti giuridici affini

Nel trust (ci si riferisce ad ogni tipo di trust: da quelli con beneficiari ai trust di scopo, dai trust liberali a quelli commerciali, ecc.) e nei soggetti giuridici affini, i titolari effettivi si identificano:

nel costituente o costituenti (se ancora in vita)

nel fiduciario o fiduciari (*trustee*)

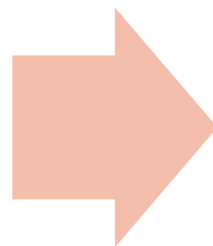
nel guardiano o nei guardiani (se nominati)

nei beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico (ovviamente se individuabili sulla base dell'atto di trust)

in qualunque altra persona che esercita il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi

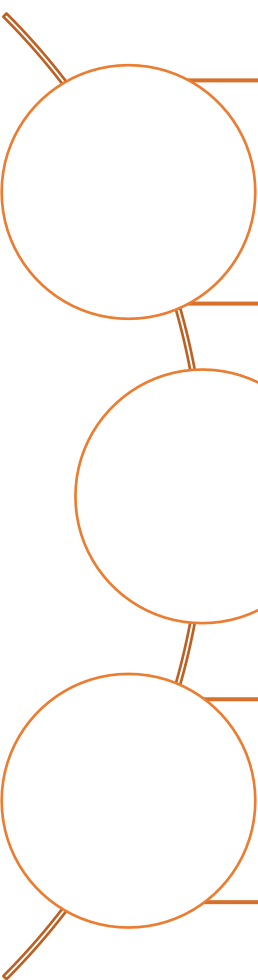
Fondazioni, associazioni e comitati

Nelle fondazioni sono titolari effettivi cumulativamente i fondatori, ove in vita, i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili, i direttori e amministratori (si ritiene con poteri di rappresentanza).



Nelle fondazioni costituite da enti pubblici potrà essere individuato fondatore anche il **legale rappresentante** dell'ente pubblico, in quanto rappresentante dell'ente fondatore, ancorché non più lo stesso all'epoca in cui la fondazione venne costituita.

Procedure concorsuali e procedure esecutive



Nella fattispecie in esame la titolarità effettiva deve individuarsi con riferimento al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale quale «*ultimate beneficial owner*», ossia quale soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l'ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa.

Nel caso in cui tale soggetto sia diverso da persona fisica, dovranno applicarsi i criteri di cui all'art. 20 del D.lgs. 231/2007, prendendo a riferimento l'assetto proprietario al momento dell'avvio della procedura

Il curatore deve essere identificato quale «esecutore» in quanto mero ausiliario del Giudice.

Composizione negoziata, accordi di ristrutturazione concordati

Nei casi di società in situazioni di:

composizione negoziata (art. 12 e ss. CCII)	accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (art. 56 CCII)	accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e ss. CCII)	piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64- <i>bis</i> CCII)	concordati preventivi, siano essi in continuità o liquidatori (art. 84 e ss. CCII)
---	--	---	---	--



Il titolare effettivo continuerà ad essere individuato secondo i criteri ordinari dell'art. 20 del Decreto.



Ciò in quanto tali situazioni non determinano lo spossessamento delle partecipazioni sociali e, seppur vincolandola, non precludono la gestione societaria da parte dell'organo amministrativo della società.

REGOLA TECNICA N. 3

Conservazione

Regola tecnica n. 3 – CONSERVAZIONE

L'obiettivo della conservazione è quello di impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.

Il sistema di conservazione prescelto deve garantire l'accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati cartacei per il periodo prescritto dalla norma. Esso dovrà indicare in maniera chiara i **soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e quelli che possono accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati.**

L'esplicita indicazione non è necessaria nel caso di professionista individuale che non si avvalga di personale di studio.

Regola tecnica n. 3 – CONSERVAZIONE

MODALITÀ

La conservazione può essere sia **cartacea** che **informatica** o **mista**.

I professionisti possono scegliere di quali di queste modalità avvalersi, purché i sistemi adottati consentano di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e il loro trattamento esclusivamente per le finalità di cui al d.lgs. 231/2007.

REGISTRI

I professionisti possono continuare ad aggiornare gli archivi cartacei o informatici, già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel d.lgs 90/2017, quali il registro cartaceo o l'archivio informatico, integrando secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed elidendo i dati non più obbligatori.

Regola tecnica n. 3 – CONSERVAZIONE

Documenti
da
conservare

○ copia dei documenti
acquisiti in occasione
dell'adeguata verifica
della clientela, sia per
le prestazioni
professionali che per
le operazioni;

○ originale o
fotocopia, avente
efficacia probatoria
ai sensi della
normativa vigente,
delle scritture e
registrazioni inerenti
esclusivamente le
operazioni.

Regola tecnica n. 3 – CONSERVAZIONE

La conservazione deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente:

- a. la **data del conferimento** dell'incarico;
- b. i **dati identificativi**, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o attraverso procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale, **del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore**, nonché le **informazioni sullo scopo e la natura** del rapporto o della prestazione;
- c. la **consultazione**, ove effettuata, dei **registri** di cui all'art. 21 del d.lgs. 231/2007, con le modalità ivi previste

nel caso di
**prestazioni
professionali**

- d. la **data, l'importo e la causale** dell'operazione;
- e. i **mezzi di pagamento** utilizzati.

nel caso di
operazioni



Regola tecnica n. 3 – CONSERVAZIONE

CONSERVAZIONE CARTACEA
(nuova versione delle Regole tecniche)

«al fine di soddisfare il requisito della storicità, la documentazione contenuta nel fascicolo antiriciclaggio deve riportare indicazione della relativa data, ovvero essere riconducibile al periodo di acquisizione attraverso apposizione di data su un documento riepilogativo dei dati, delle informazioni e dei documenti acquisiti dal professionista o da un suo delegato ai fini dell'adempimento dell'obbligo di conservazione.»

Viene meno la necessità di sottoscrizione dei documenti contenuti nel fascicolo del cliente, essendo sufficiente la mera apposizione della data, anche su un documento riepilogativo.



Regola tecnica n. 3 – CONSERVAZIONE

CONSERVAZIONE INFORMATICA

La RT evidenzia come ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 co. 3 e 31 co. 1 del DLgs. 231/2007, **l'eventuale avvalimento di un autonomo centro di servizi» esterno allo studio professionale non comporti alcuno spostamento della responsabilità** in ordine al corretto adempimento degli obblighi di conservazione.

Quest'ultimo resta in capo al professionista obbligato, al quale deve essere sempre assicurato l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione di documenti, dati e informazioni utili, tra le altre, “a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE